

# SOCIETÀ ITALIANA DI SPETTROSCOPIA NIR – SISNIR

## STATUTO

**Art. 1.** - È costituita la Società Italiana di Spettroscopia NIR - SISNIR. È una libera Associazione di fatto, apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, con sede in LODI (LO) via Antonio Lombardo, numero 11.

**Art. 2.** – La Società Italiana di Spettroscopia NIR persegue i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza scientifica in merito alla spettroscopia NIR e alle sue applicazioni, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni;
- informare ed aggiornare, con i mezzi ritenuti più idonei, su eventi nazionali ed internazionali sull'argomento;
- promuovere la formazione di giovani ricercatori che hanno interesse nella materia, a vari livelli;
- reperire risorse per la realizzazione e il sostenimento di quanto sopra.

**Art. 3.** - La Società Italiana di Spettroscopia NIR, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:

- attività di divulgazione, di servizio e di supporto attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi culturali;
- attività di intermediazione tra le persone interessate a specifiche tematiche;
- mantenimento di contatti con Società analoghe europee ed internazionali;
- promozione ed organizzazione di corsi teorici e pratici a vari livelli.

**Art. 4.** - La Società Italiana di Spettroscopia NIR è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Fanno parte della Società i:

- Soci ordinari: persone fisiche che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: persone, industrie o enti interessati a sostenere il perseguimento degli scopi della Società e che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci, ordinari e sostenitori, è illimitato.

**Art. 5.** - L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa dà diritto al mantenimento dello stato di Socio per l'anno solare di riferimento. Eventuali dimissioni non danno diritto alla restituzione della quota.

**Art. 6.** – Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. In caso di espulsione il Socio può proporre controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento del richiamo ed avvalersi della clausola compromissoria. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, morosità, espulsione.

**Art. 7.** - Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi degli aderenti;
- altri contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della Società.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio quello consuntivo ed eventualmente quello preventivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il 30 di ottobre.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

**Art. 11.** – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto tra i Soci, atto ad assicurare la realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ordinari e sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Qualora un Socio sostenitore sia costituito da una entità collettiva (azienda o ente), un solo rappresentante designato può partecipare all'Assemblea, con diritto di voto. Ogni Socio esprime un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di altri 2 Soci. L'Assemblea è convocata, nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori del territorio dello Stato, con scadenza almeno annuale in via ordinaria e quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti. Sugli argomenti posti all'ordine del giorno i Soci esprimono il loro parere, nonché deliberano. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie e per lo scioglimento delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e col voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei convenuti.

La convocazione va fatta con avviso, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e divulgato via posta o e-mail a tutti i Soci.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea è presieduta dal presidente e dal segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 12.** – L'Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare il bilancio d'esercizio consuntivo, gli indirizzi generali dell'Associazione, i regolamenti interni, le modifiche statutarie.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Tutti i Soci Ordinari in regola con la quota di iscrizione annuale sono eleggibili. Coloro che intendono ricoprire una carica sociale, sono invitati ad inviare al Presidente in carica, a mezzo e-mail, la propria candidatura entro 15 giorni dalla data stabilita per le votazioni, ai fini di agevolare le operazioni elettorali.

All'atto della votazione, ogni elettore può esprimere sino a cinque preferenze per i membri del Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome dei Soci che intende votare. Tra questi, l'elettore può indicare, mediante l'apposizione di un segno sull'apposita casellina accanto al nome, il Socio

che intende votare per la carica di Presidente. Ogni elettore può esprimere al massimo una preferenza per il Presidente. La presenza di più preferenze per la carica di Presidente rende nullo il voto al Presidente, ma non invalida i voti per la carica di Consigliere, qualora non sussistano altre cause di nullità del voto.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può cooptare al suo interno nuovi componenti nel limite massimo di due. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società Italiana di Spettroscopia NIR. Si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario e può essere convocato da:

- il Presidente;
- almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per lo sviluppo e la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- ammettere i nuovi Soci, accettare le dimissioni.

**Art. 15.** – Il Presidente dura in carica quattro anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza, dimissioni o di impedimento del Presidente in carica, ne adempie le funzioni per tutta la durata della medesima il Vice-Presidente.

Un Socio non può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi. Nel caso di ottenimento del massimo numero di preferenze per il terzo mandato consecutivo da parte dello stesso Socio, risulta eletto alla carica di Presidente il Socio che ha ottenuto il secondo maggior numero di preferenze.

**Art. 16.** – La Segreteria è curata dal Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e rende operative le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

La carica di Segretario può essere cumulata con quella di Tesoriere, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

**Art. 17.** – La Tesoreria è curata dal Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio. Egli prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea.

Per la realizzazione del suo compito, il Tesoriere può eventualmente avvalersi di servizi esterni e consulenze approvati preventivamente dal Consiglio.

La carica di Tesoriere può essere cumulata con quella di Segretario, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

**Art. 18.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 19.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

**Art. 20.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. L'osservanza delle norme contenute nel presente statuto è obbligatoria per tutti i Soci.

**Art. 21.** – **Clausola compromissoria:** I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure il Socio in caso di controversie tra Soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.